

COMUNE DI DOGLIANI
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Titolo I
GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1. Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per l'intero territorio comunale .

Art. 2. Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4. Ordinanze del Sindaco

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

Titolo II
RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 5. Passaggio sui fondi privati

E' proibito, fatte salve le disposizioni degli artt. 842-843-844 del C.C., entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquistata o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.



Art. 6. Passaggio su fondi comunali

E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato **il nuovo impianto** e il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione.

Art. 7. Sentieri panoramici

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal **proprietario**. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

I turisti in forma organizzata potranno essere soggetti a sanzioni qualora danneggino colture o proprietà limitrofe ai sentieri. E' vietato loro contribuire ad ogni forma di inquinamento acustico e ambientale.

Art. 8. Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli da motocross motori e mezzi agricoli in genere senza specifico consenso degli aventi diritto.

Art. 9. Appropriazione di prodotti

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

La raccolta di funghi e tartufi è consentita secondo le disposizioni dei vigenti Regolamenti regionali. Tuttavia la raccolta può essere vietata mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.

Titolo III PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 10. Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 11. Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.



Titolo IV

COSTRUZIONI E CASE RURALI

Art. 12. Costruzione dei fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria.

Tutti i fabbricati e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

Le abitazioni devono essere costruite in materiali idonei, con esclusione di materiale soggetto ad incendi. I fienili devono essere disposti a adeguata distanza dalle case rurali.

Art. 13 – Divieto di abbandono di rifiuti

E' vietato depositare o abbandonare rifiuti, carrozze o rottami di macchine agricole in prossimità delle abitazioni o in campagna aperta.

I rifiuti dovranno essere smaltiti con le modalità delle vigenti disposizioni mediante deposito negli appositi contenitori o aree di raccolta, mentre i rottami di macchinari presso le officine autorizzate per la demolizione.

Art. 14. Depositi di esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano tale materia.

Art. 15. Acque piovane e non

I cortili, le aie e gli orti annessi ai fabbricati devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc..

E' vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

E' vietato tenere latrine non conformi alle norme igieniche e sanitarie vigenti.

Art. 16. Stalle e concimaie

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934, n. 1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna lontano dalle abitazioni a conveniente distanza da corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

Art. 17. Cani

I cani non possono essere lasciati liberi ma devono essere o custoditi con apposita recinzione o assicurati ad idonea catena conforme alle prescrizioni delle Leggi regionali in materia di tutela degli animali d'affezione.

Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi debbono essere alla distanza minima di 3 metri dal confine delle proprietà vicine ove non sussista muro o rete di recinzione tra le stesse.



Titolo V

FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE

Art. 18: Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i rii, fossi e canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e le sponde dovranno essere tenute sgombre da alberi, sottobosco, sterpaglie e quant'altro possa impedire il deflusso delle acque.

In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore.

Art. 19. Distanze per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari a m. 1,50 indipendentemente dalla profondità dei medesimi e salvo diversi accordi tra i confinanti

. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va sempre mantenuta a m. 1,50 e viene misurata dal punto d'inizio della scarpata ove esistente ovvero alla base dell'opera di sostegno, dal ciglio stradale negli altri casi.

Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle distanze previste dall'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 20. Regimazione delle acque

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.

Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi, nei fossi e nei canali concordemente con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti, che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 21. Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari o dai conduttori.

Art. 22. Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i fondi confinanti o il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.



Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade, senza ostacolare l'accesso degli aventi diritto e impedendo la libera visuale.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale.

In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 23. Lavorazioni del terreno

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso uno spazio di almeno m. 1,50 per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Inoltre, dovendo provvedere all'impianto di nuovi vigneti o al reimpianto di esistenti su appezzamenti situati lungo strade comunali o di grado superiore (provinciali, statali) tra il fondo coltivato ed il ciglio della strada o dalla cunetta ove esistente, deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri onde permettere la formazione della capezzagna e di 2 metri qualora l'impianto delle viti avvenga in senso longitudinale rispetto alla strada. Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a 3 metri sono tollerati purché siano collocati a non meno di metri 1,5 dal ciglio della strada medesima:

In ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati oppure al ripristino a loro spese.

Art. 24. Canali ed opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 25. Dilavamento superficiale acque piovane

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.



Titolo VI

IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA PER LA DIFESA DALLE MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 26. Difesa contro le malattie delle piante

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 Giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 Ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altre persone comunque interessate all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Nella lotta contro la flavescenza dorata della vite si osservano le disposizioni del Decreto Ministeriale 31.05.2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite pubblicato sulla G.U. n. n. 159 del 10.07.2000 e le delibere e le determine regionali di applicazione.

Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi che non siano tali da creare danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di evitare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone.

L'eventuale lotta contro le erbe infestanti, deve essere condotta con principi attivi che non possano recare danni ad animali e persone.

Deve essere data preventiva comunicazione al Servizio di Igiene pubblica ed al Comune dei programmi di trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I^a classe tossicologica. La comunicazione deve contenere:

- 1) il nominativo del committente
- 2) il nominativo del responsabile del trattamento e gli estremi del patentino per l'uso di prodotti di I^a classe.
- 3) una descrizione del territorio con la segnalazione di zone sensibili (corsi d'acqua, abitazioni, allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc.)
- 4) le colture da trattare
- 5) l'indicazione del presidio sanitario usato per singola coltura, gli estremi della registrazione e le quantità previste
- 6) l'indicazione dei mezzi con cui saranno effettuati i trattamenti
- 7) il sistema previsto per lo smaltimento dei contenitori vuoti.



Art.27. Danni da deriva

Le operazioni di diserbo o di difesa antiparassitaria dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare, ed adottando tutte le precauzioni onde evitare il fenomeno della deriva. **Gli impianti di erogazione dei prodotti fitosanitari devono essere a perfetta tenuta; durante il cambio di direzione di trattamento, soprattutto in prossimità di zone sensibili l'impianto deve essere chiuso in tempo al fine di contenere la deriva all'interno dell'appezzamento.**

Art. 28 . Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere effettuati secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità , su superfici di terreno coltivate a monocultura sufficientemente estese (particelle contigue di almeno 10 ettari) evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti.

All'interno delle zone da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, strade aperte al traffico) devono essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.

Non è invece ammesso il sorvolo sulle zone abitate.

Art. 29. Contenitori di antiparassitari

Non è consentito abbandonare all'aperto interrare o bruciare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. **Tali contenitori dovranno essere conferiti al servizio di raccolta rifiuti secondo la normativa nel tempo vigente.**

Art. 30. Residui di coltivazione

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati con bruciamento, sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

Art. 31. Vigneti incolti

Al fine di evitare il diffondersi di insetti infestanti (ad esempio metcalfa) o **malattie infettive quali la flavescenza dorata, i vigneti che non vengono più coltivati** devono essere convenientemente e regolarmente ripuliti sull'intera superficie. Le operazioni di ripulitura dei terreni dovranno essere eseguite **entro il termine del 31 maggio.**

Qualora il proprietario del **vigneto abbandonato** non provvedesse alla pulizia dello stesso, il confinante può segnalare il mancato adempimento all'Ufficio di Polizia municipale che provvede al preventivo accertamento e ad avvisare il Sindaco il quale può emanare eventuale ordinanza in merito e **segnalare il caso alle competenti autorità le quali potranno applicare le sanzioni previste.**

Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita dal Comune che potrà poi farsi rimborsare le spese dal proprietario **del vigneto abbandonato** dei fondi ingerbiditi.

Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il comune potrà fare eseguire l'estirpo. In tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

Art. 31 bis – terreni ingerbiditi

I terreni incolti o a gerbido devono essere ripuliti almeno una volta all'anno sull'intera superficie e le operazioni di ripulitura dovranno essere eseguite entro i mesi estivi; in ogni



caso deve sempre essere mantenuta pulita una fascia di rispetto di almeno 5 (cinque) metri dalle proprietà confinanti a coltivo, dai fabbricati e dalle rispettive aree di pertinenza.

Titolo VII

MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME

Art. 32. Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'Art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 Febbraio 1954, n.320 e nella circolare n.55 in data 05 Giugno 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Art. 33. Malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Art. 34. Animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Servizio veterinario dell'A.S.L. locale .

Art. 35. Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Art. 36. Trasporto del letame, e spurgo di pozzi neri

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo di pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto nell'attraversamento di centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie autorizzate) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere interrato mediante fresatura o analoga operazione agricola entro 48 ore dallo spandimento a decorrere dal 1° aprile al 31 ottobre.

Art. 37. Spandimento liquame

Lo spandimento del liquame stoccato a norma di legge nelle apposite vasche, potrà essere eseguito esclusivamente nei terreni comunicati alla Provincia nel Piano di smaltimento da questa autorizzato e deve essere interrato immediatamente mediante fresatura o operazione agricola analoga.

Art. 38. Stoccaggio della pollina

Lo stoccaggio della pollina proveniente da allevamenti zootecnici deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di utilizzo e smaltimento in agricoltura dei reflui zootecnici, e nel caso di spandimento dovrà essere immediatamente interrata mediante fresatura od analoga operazione.

Titolo VIII

MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 39. Transito di mezzi cingolati

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

Art. 40. Strade vicinali ed interpoderali

Coloro che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese.

E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La necessità di spese o di manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. La misura della quota di concorso sarà proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario.

Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

Titolo IX

RISPETTO DELLA SICUREZZA, DELLA SALUTE E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 41. Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 42. Accensione fuochi

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza superiore a 100 ml. dalle case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

Art. 43. Prevenzione incendi

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.



Art. 44. Disboscamento e modifiche del suolo

Le domande per disboscamenti e per svincoli idrogeologici, volte rispettivamente alla Guardia Forestale ed alla Regione Piemonte onde ottenere le debite autorizzazioni, debbono essere depositate in copia presso il Comune per opportuna conoscenza.

Titolo XII CONTROLLI E SANZIONI

Art. 45. Violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 Marzo 1934 e della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 46. Ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono gli estremi di cui all'Art. 50 del D.Leg.vo n. 267/2000.

Art. 47. Omissione di ottemperanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'Art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 100,00 a €. 1.000,00.

Titolo XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48. Entrata in vigore

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 49. Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 50. Norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.

ALLEGATO "A"

"In deroga al disposto dell'art. 892 c.c. la minima distanza delle piante dai confini pubblici e privati è fissata come segue:

Per gli impianti di alberi di alto fusto, compresi i pioppi ed i fruttiferi:

- Metri 40, dagli appezzamenti ricadenti nelle sottozone delimitate nella planimetrie ai sensi della Legge; in presenza di strade mappate la larghezza delle stesse viene computata nei 40 metri.
- Metri 15 dalle altre colture, dai confini e dalle strade

Per gli alberi di medio e basso fusto compreso il nocciolo

- Metri 4 dai confini

Per i vigneti:

- Metri 1,50 dai confini della strada pubblica e privata per vigneti esistenti
- **Per nuovi impianti e reimpianti m. 3 o m. 2 qualora l'impianto delle viti avvenga in senso longitudinale**

Per piantagioni a vivaio:

Metri 3 dai confini, le piantine costituenti il vivaio dovranno tuttavia essere rimosse entro tre anni dalla loro messa a dimora.

Dette distanze sono vincolanti salvo diversi accordi tra privati confinanti; I pioppi e tutti gli alberi di alto fusto, **sia quelli cresciuti isolatamente, sia quelli messi a dimora** da 12 anni o meno di due, o presenti a qualunque titolo a distanza inferiore da quelle previste, dovranno essere abbattute.

E' fatto assoluto divieto di reimpianto e obbligo di taglio periodico degli Alberi a crescita spontanea. Per tutti gli altri casi, non contemplati dal presente Regolamento, si dovrà fare riferimento al vigente Codice Civile, ed in particolare agli artt. 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899".

Per la messa dimora di piante da giardino e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi e gli arbusti che devono avere una distanza minima di MEZZO METRO dal confine vicinale.

E' vietato eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità.

E' concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.

